



BANCA PASSADORE & C.
BANCA PRIVATA INDIPENDENTE FONDATA NEL 1888

FOGLIO INFORMATIVO

Conto Speciale Titoli

Aggiornato al 01 gennaio 2025

(D.Lgs 1/9/93 n.385 – Titolo VI, deliberazione CICR 4/3/2003 e relative disposizioni di attuazione)

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Banca
all'indirizzo info@bancapassadore.it o al numero 010 5393386 (Servizio Marketing)



CONTO SPECIALE TITOLI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Passadore & C. S.p.A.

Via Ettore Vernazza 27 - 16121 - Genova

Tel.: 010 5393386 – Fax: 010 5393399

Email: info@bancapassadore.it - Sito internet: www.bancapassadore.it

Iscritta all'albo delle banche N.1094

CHE COS'E' IL CONTO CORRENTE

Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamento e prelievo di contante e pagamenti nei limiti del saldo disponibile).

Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, addebiti diretti, fido.

Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia Fondo Interbancario di tutela dei Depositi, che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000 euro.

Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati identificativi e parole chiave per l'accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

Per i consumatori che effettuano poche operazioni potrebbe essere indicato il conto di base; chieda o si procuri il relativo foglio informativo.

Per saperne di più:

La **Guida pratica al conto corrente**, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it e sul sito della Banca www.bancapassadore.it.

CARATTERISTICHE DEL CONTO SPECIALE TITOLI

Il Conto Speciale Titoli è un conto corrente ad operatività limitata, esclusivamente dedicato al regolamento dei controvalori dell'operatività in titoli, che richiede pertanto l'obbligo del collegamento ad un dossier titoli.

Si tratta di un conto corrente "di servizio" regolato a canone fisso agevolato e destinato a privati ed aziende; è rivolto alla Clientela che, pur essendo titolare di un deposito titoli, non ha necessità di un conto corrente ordinario, ma di un conto di appoggio soltanto per le operazioni in titoli.

Sul conto di che trattasi, sono ammesse solamente le operazioni di apporto di liquidità tramite versamento o bonifico a credito, ritiro di liquidità tramite prelievo o bonifico a debito, regolamento dei controvalori delle operazioni in titoli, accredito cedole e dividendi nonché tutte le altre operazioni strettamente connesse all'operatività in valori mobiliari; sul conto, pertanto, non possono essere effettuate altre operazioni quali ad esempio emissioni assegni, pagamento utenze, collegamento carte di credito/debito, ecc.

Il conto può essere collegato al servizio IB – Internet Banking ed al servizio TB – Telephone Banking ma non può essere abilitato alle funzioni dispositive.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue sono comprensive di eventuali penali, oneri fiscali e spese di scritturazione e rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.

Questo vuol dire che il prospetto **non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti** in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente anche la sezione "Altre condizioni economiche" e consultare i fogli informativi dei servizi accessori al conto**, messi a disposizione dalla banca.

E' sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie esigenze. Per questo è utile **esaminare con attenzione l'elenco delle spese sostenute nell'anno**, riportato nell'estratto conto o nel Riepilogo delle spese, e confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla banca nello stesso estratto conto o Riepilogo delle spese.





PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI				
		Spese per l'apertura del conto	Nessuna	
SPESE FISSE	Tenuta del conto	Canone annuo per tenuta del conto	€ 84,00 Pari a € 7,00 mensili. Imposta di bollo: - € 34,20 per Persone Fisiche - € 100,00 per Persone Giuridiche	
		Numero di operazioni incluse nel canone annuo	Illimitate	
	Gestione Liquidità	Spese annue per conteggio interessi e competenze	Nessuna	
	Servizi di pagamento	Rilascio di una carta di debito nazionale	Non previsto il collegamento alle carte di debito	
		Rilascio di una carta di debito internazionale	Non previsto il collegamento alle carte di debito	
		Rilascio di una carta di credito	Non previsto il collegamento alle carte di debito	
		Rilascio moduli assegni	Non previsto	
	Home Banking	Canone annuo per internet banking e phone banking	- "Servizio IB Internet Banking": - Persone Fisiche: € 18,00 (primi tre mesi gratuito) - Persone Giuridiche: € 54,00 (primi tre mesi gratuito) - "Servizio TB Telephone Banking": Nessuno	
	SPESE VARIABILI	Gestione liquidità	Invio estratto conto	in forma cartacea: - € 1,50 recupero spese di produzione - € 1,00 recupero spese di invio on line (ove venga sottoscritta l'opzione "Documenti on line" del Servizio IB: gratuito Periodicità: mensile, trimestrale, semestrale, annuale.
			Copia di documentazione inerente a singole operazioni	Vedi Foglio Informativo "Servizi Diversi"
Servizi di pagamento		Prelievo di contante allo sportello automatico presso la stessa banca in Italia	Non previsto il collegamento alle carte di debito	
		Prelievo di contante allo sportello automatico presso altra banca/intermediario in Italia	Non previsto il collegamento alle carte di debito	
		Bonifico – SEPA e SEPA istantaneo verso paesi UE/SEE e transfrontalieri	- disposto tramite servizi on line della Banca: € 2,75 (servizio attualmente non abilitato) - disposto allo sportello in forma cartacea: € 6,00	
		Bonifico –SEPA e SEPA istantaneo Paesi extra UE/SEE	€ 25,00 per Bonifici SEPA verso paesi extra UE/SEE € 6,00 per operazioni di introito SEPA da paesi extra UE/SEE (*) Commissioni di intervento per operazione: 0,20% con un minimo di € 5,00(*) (*) Non applicate nel caso in cui l'importo dell'operazione è inferiore o uguale all'importo complessivo delle commissioni	
		Bonifico da e verso l'estero (Bonifico - extra SEPA)	€ 25,00 per Bonifici verso l'estero (extra SEPA) € 6,00 per operazioni di introito dall'estero (extra SEPA)(*) Commissioni di intervento per operazione: 0,20% con un minimo di € 5,00(*) (*) Non applicate nel caso in cui l'importo dell'operazione è inferiore o uguale all'importo complessivo delle commissioni	
		Bonifico- SEPA e SEPA istantaneo disposto utilizzando il servizio Plick	Disposto tramite Servizi on line della Banca: Bonifico SEPA e SEPA istantaneo - gratuito per importi fino a € 50,00 - vedere condizioni bonifici SEPA/SEPA istantanei per importi superiori a € 50,00 Bonifico SEPA e SEPA istantaneo extra UE/SEE:	





			<ul style="list-style-type: none"> - vedere condizioni bonifici SEPA/SEPA istantanei extra UE/SEE Bonifico SEPA a favore della clientela della Banca <ul style="list-style-type: none"> - gratuito per importi fino a € 50,00 - vedere condizioni bonifici a favore clientela della Banca per importi superiori a € 50,00 (servizio attualmente non abilitato)
		Ordine permanente di bonifico (SEPA e SEPA istantaneo)	Non previsto
		Addebito diretto	<ul style="list-style-type: none"> - SDD Core € 1,30 - SDD B2B € 1,60
		Ricarica carta prepagata	<ul style="list-style-type: none"> - Allo sportello € 2,00 - Online € 0,50

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI

INTERESSI SOMME DEPOSITATE	Interessi creditori	Tasso creditore annuo nominale	0,000% annuo (ritenuta fiscale 26%)
FIDI E SCONFINAMENTI	Fidi	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	Il Conto Speciale Titoli non può essere affidato
		Commissione onnicomprensiva	Il Conto Speciale Titoli non può essere affidato
	Sconfinamenti	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra-fido	Il Conto Speciale Titoli non può essere affidato
		Commissione di istruttoria veloce per utilizzi extra-fido	Il Conto Speciale Titoli non può essere affidato
		Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra fido e tasso di mora sugli interessi debitori esigibili e non pagati	13,90% annuo
		Commissione di istruttoria veloce per utilizzi in assenza di fido	Commissione di istruttoria veloce (CIV) ai sensi dell'art.117-bis TUB e della Delibera CICR del 30/06/2012: applicata a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o un incremento dell'ammontare di uno sconfinamento già esistente: € 25,00 (consumatori); € 50,00 (non consumatori) Non applicata per sconfinamenti fino a € 100,00 o a incrementi di sconfinamento fino a € 25,00 Massimo addebito trimestrale per i consumatori: € 200,00 <u>Esenzioni e limiti di legge:</u> La commissione di istruttoria veloce non è dovuta nel caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore e ricorrano entrambi i seguenti presupposti: <ul style="list-style-type: none"> - lo sconfinamento non abbia durata superiore a 7 giorni consecutivi - l'ammontare complessivo degli sconfinamenti è inferiore o pari a 500 euro (il consumatore beneficia dell'esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare). La commissione di istruttoria veloce non si applica in presenza di sconfinamenti: <ul style="list-style-type: none"> - generati da pagamenti a favore della Banca - che non hanno avuto luogo perché la Banca non ha acconsentito.
DISPONI BILITÀ SOMME VERSATE	Contanti/ assegni circolari stessa banca		In giornata
	Assegni bancari stessa filiale		In giornata
	Assegni bancari altra filiale		In giornata





Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d'Italia	4 giorni
Assegni bancari altri istituti	4 giorni
Invio comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ai sensi della normativa sulla trasparenza	- in forma cartacea: gratuito - on line (ove venga sottoscritta l'opzione "Documenti on line" del Servizio IB): gratuito
Commissione per versamento moneta metallica	- € 0,00 per versamenti di importo uguale o inferiore a € 500,00 - 4,00% dell'importo versato per versamenti di importo superiore a € 500,00
Recupero spese per variazioni condizioni economiche su proposta del cliente	€5,00

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'

CAUSALE	DESCRIZIONE
IC	INTERESSI C. DEP
IE	INTERESSI ESTERO
SO	STORNO SCRITTURA
SS	STORNO SCRITTURA
SM	SPESE
CP	COMM.GEST.PATRIM.
DH	VS.DISP. INC.AUT. ONLUS
GP	CASH POOLING

CAUSALE	DESCRIZIONE
IN	INT. E COMPETENZE
PM	PAG. PAGOBANCOMAT
RV	RETTIFICA VALUTA
SK	SPESE CONTO
SN	SPESE INVIO E/C
SY	SPESE FAX SERV.TB
PP	PAGAMENTO TRAMITE P.O.S.

A tutte le altre causali si applica il "costo per operazione" (per questa tipologia di conto corrente non è previsto un costo per operazioni).

RECESSO E RECLAMI

Conto Corrente - Recesso dal contratto

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

Art.13

1. Il contratto è a tempo indeterminato.
2. Il Cliente e la Banca hanno diritto di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto e con il preavviso di 7 giorni, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto da effettuarsi entro il termine massimo di 50 giorni a decorrere dal mese solare successivo alla data del recesso.
3. Qualora la Banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente. Ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella sopra indicata. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell'art. 9 bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive integrazioni e/o modificazioni.
4. Qualora il Cliente receda dal contratto di conto corrente, la Banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella sopra indicata.
5. In deroga a quanto previsto nel primo e nel terzo comma del presente articolo, il Cliente, nell'esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto - al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti - comunicare alla Banca un termine di preavviso maggiore di quello indicato al predetto primo comma, ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante.
6. L'esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla Banca entro i limiti di capienza del conto.
7. Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei cointestatari o dalla Banca nei confronti dello stesso lascia integra la convenzione verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separatamente.



Affidamento - Recesso

Recesso da parte del Cliente. Diritto di Ripensamento

1. Il Cliente può, in qualsiasi momento, con lettera raccomandata o telegramma, recedere dall'apertura di credito e/o richiederne la riduzione ancorché essa sia stata concessa a tempo determinato, senza penalità e pagando contestualmente l'importo utilizzato, le spese, le commissioni e in genere tutte le competenze maturate.

2. Inoltre il Cliente qualora rivesta la qualità di consumatore ai sensi del D. Lgs. 206/2005 e del D. Lgs. 385/1983 (T.U.B.) e successive modifiche, nei soli casi di apertura di credito a tempo determinato, può recedere dal contratto entro quattordici giorni dalla conclusione dello stesso.

Tale termine decorre dal giorno della sottoscrizione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1 T.U.B.

In tal caso il consumatore è tenuto:

- a) ad inviare alla Banca, prima della scadenza del termine previsto, una comunicazione mediante lettera raccomandata;
- b) a restituire il capitale e pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto se lo stesso ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione prevista dalla lettera a);
- c) a rimborsare alla Banca le eventuali somme non ripetibili da questa corrisposte alla pubblica amministrazione.

La Banca non può pretendere somme ulteriori rispetto a quelle previste ai punti b) e c).

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

50 giorni a decorrere dal mese solare successivo alla data del recesso.

Tempi previsti dalla legge per il trasferimento del conto di pagamento

12 giorni lavorativi dalla ricezione da parte del prestatore di servizi di pagamento ricevente dell'autorizzazione del consumatore completa di tutte le informazioni necessarie (in conformità alla procedura stabilita dall'art. 10 della direttiva 2014/92/UE).

D.Lgs. 15 marzo 2017 n.37 che ha introdotto nel T.U.B. art. 126-quinquies decies

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Banca Passadore & C. - Ufficio Reclami, Via E. Vernazza, 27 - 16121 Genova; e-mail: ufficio.reclami@bancapassadore.it; pec: ufficio.reclami@pec.passadore.it), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento (15 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo per i reclami inerenti ai servizi di pagamento*).

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *"Arbitro Bancario Finanziario"* (ABF), per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari assoggettati al titolo VI del Testo Unico Bancario. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;

- *"Organismo di Conciliazione Bancaria"*, istituito presso il *"Conciliatore Bancario Finanziario"*, per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e/o di investimento. A questo Organismo il Cliente si può rivolgere anche senza aver prima presentato un reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere alla Banca;

- *"Arbitro per le Controversie Finanziarie"* (ACF), per la soluzione delle controversie relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie relative a contratti di vendita o di servizi online. Per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it oppure chiedere alla Banca.

Le modalità e le procedure di funzionamento di tali soggetti sono indicate nei rispettivi regolamenti, il cui testo è disponibile nei relativi siti internet.

Ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Il Cliente per poter fare ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria deve prima esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010 rivolgendosi, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, ad un soggetto abilitato ai sensi di detto Decreto Legislativo. Tale condizione di procedibilità è comunque soddisfatta sia nel caso di ricorso all'Organismo di Conciliazione Bancaria, in quanto organismo di mediazione iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it), sia nei casi di ricorso all'ABF o all'ACF, in quanto espressamente previsti dall'art. 5, comma 1-bis del D.Lgs. 28/2010.

Nel caso in cui il Cliente e/o la Banca intendano adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, le Parti concordano che si rivolgeranno, per il procedimento di mediazione, all'Organismo di Conciliazione Bancaria, fatte salve le eccezioni specificatamente previste dal comma 4 del predetto art. 5. E' fatta inoltre salva la possibilità per le Parti di concordare in forma scritta di rivolgersi ad un diverso soggetto purché abilitato ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e rimane comunque impregiudicato il diritto del Cliente di ricorrere all'ABF o all'ACF.

* Se, in situazioni eccezionali (cause di forza maggiore, o comunque fuori dal controllo della Banca e casi di particolare complessità che implicino la necessità di approfondimenti tecnici o che coinvolgano terzi fornitori o altri prestatori di servizi di pagamento) la Banca non può rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al Cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il Cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

**GLOSSARIO**

Addebito diretto	Con l'addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere alla banca/intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal conto del cliente a quello del beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla banca/intermediario alla data o alle date convenute dal cliente e dal beneficiario. L'importo trasferito può variare.
Bonifico – SEPA verso paesi UE/SEE e transfrontalieri	Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA.
Bonifico – estero/SEPA da e verso paesi extra UE/SEE	Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, anche da e verso paesi non-SEPA e da e verso paesi SEPA non UE/SEE.
Bonifico - SEPA SCT Instant	Con il bonifico istantaneo SEPA Credit Transfer Instant (SCT Instant) la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro in Euro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, entro pochi secondi, verso Paesi SEPA che aderiscano alla convenzione SEPA SCT Instant.
Canone annuo	Spese fisse per la gestione del conto.
Commissione di istruttoria veloce	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
Commissione onnicomprensiva	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Disponibilità somme versate	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.
Documentazione relativa a singole operazioni	Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal cliente.
Fido	Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.
Ordine permanente di bonifico	Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, eseguito dalla banca/intermediario secondo le istruzioni del cliente.
Prelievo di contante	Operazione con la quale il cliente ritira contante dal proprio conto.
Ricarica carta prepagata	Accreditamento di somme su una carta prepagata.
Rilascio di una carta di credito	Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del cliente. L'importo complessivo delle operazioni effettuate tramite la carta durante un intervallo di tempo concordato è addebitato per intero o in parte sul conto del cliente a una data convenuta. Se il cliente deve pagare interessi sulle somme utilizzate, gli interessi sono disciplinati dal contratto di credito tra la banca/intermediario e il cliente.
Rilascio di una carta di debito	Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del cliente. L'importo di ogni operazione effettuata tramite la carta viene addebitato direttamente e per intero sul conto del cliente.
Rilascio moduli di assegni	Rilascio di un carnet di assegni.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Sconfinamento	Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extra-fido"); somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").
Spesa per singola operazione non compresa nel canone	Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo.
Spese annue per conteggio interessi e competenze	Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.
Invio estratto conto	Invio dell'estratto conto nei casi in cui è obbligatorio per legge o per richiesta del cliente.
Tasso creditore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.





Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Tenuta del conto	La banca/intermediario gestisce il conto rendendone possibile l'uso da parte del cliente.
Valute sul prelievo di contante	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del ritiro del contante dal proprio conto da parte del cliente e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.
Valute sul versamento di contante	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento del contante nel proprio conto da parte del cliente e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.